

Graduale inversione delle percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile e loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale

T.A.R. Basilicata, Sez. I 30 gennaio 2023, n. 76 - Donadono, pres.; Mastrantuono, est. - Cementeria Costantinopoli S.r.l. (avv. Riccardi) c. Regione Basilicata (n.c.).

Ambiente - Progetto di modifica di un impianto di produzione di calcestruzzo - Proroga del termine per la graduale inversione delle percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile, procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Cementeria Costantinopoli S.r.l., in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata il 15.2.2011, con istanza del 5.7.2013 chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per l'attuazione del progetto presentato, di modifica del suo impianto di produzione di calcestruzzo, sito nella Contrada Costantinopoli del Comune di Barile, che prevedeva l'utilizzo di Combustibile Solido Secondario (CSS) e di CSS-combustibile in sostituzione del combustibile fossile petcoke.

La Regione Basilicata con la Del. G.R. n. 1198 del 7.11.2017 esprimeva il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, stabilendo tra le prescrizioni, quella di "invertire gradualmente le percentuali di impiego dei rifiuti utilizzati come combustibile, procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale entro 36 mesi dalla notifica del" provvedimento di VIA, specificando che tale progetto di graduale inversione doveva essere presentato entro 12 mesi, cioè entro il 7.11.2018.

La Cementeria Costantinopoli S.r.l. con nota del 12.11.2018 e del 17.5.2019 ha chiesto la proroga del predetto termine per la presentazione del progetto, che veniva concessa dall'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale fino al 18.1.2020. In data 17.1.2020 la Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha presentato il progetto graduale inversione delle percentuali di impiego dei rifiuti utilizzati come combustibile, nell'ambito del quale la realizzazione della graduale inversione delle percentuali di impiego dei rifiuti utilizzati come combustibile veniva stimata in 30 mesi dalla presentazione del progetto, anziché in 24 mesi, come prescritto dalla suddetta Del. G.R. n. 1198 del 7.11.2017.

Con nota prot. n. 30073 del 19.2.2020 il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata non ha prorogato il prescritto termine di 24 mesi, specificando di restare "in attesa delle opportune valutazioni in merito da parte dell'ARPAB".

La Cementeria Costantinopoli S.r.l. con il presente ricorso, notificato l'11.6.2020 presso l'indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato l'8.7.2020, ha impugnato la predetta nota regionale prot. n. 30073 del 19.2.2020, deducendo:

1) e 2) l'eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente aveva evidenziato l'esiguità delle aziende produttrici di CSS-combustibile; nonché l'eccesso di potere per illogicità, in quanto con il provvedimento impugnato il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata aveva deciso non prorogare il termine, prescritto dalla VIA ex Del. G.R. n. 1198 del 7.11.2017, sebbene avesse specificato di restare "in attesa delle opportune valutazioni in merito da parte dell'ARPAB";

3) violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dal preavviso di rigetto.

Con memorie del 15.10.2021 e dell'11.11.2021 la ricorrente ha chiesto il rinvio dell'Udienza Pubblica del 17.11.2021 "di almeno 3 mesi", in quanto con nota prot. n. 230341 del 2.12.2020 il Dirigente dell'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale aveva comunicato il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente, espresso nella seduta del 22.9.2020, alla modifica della suddetta prescrizione, relativa al termine di 24 mesi, stabilito con la VIA ex Del. G.R. n. 1198 del 7.11.2017, prevedendone la modifica con i termini di 24 mesi dalla modifica del provvedimento di VIA per la sostituzione di "almeno il 20% di CSS-rifiuti utilizzati con CSS-combustibile" e "nei successivi anni fino alla scadenza" dell'AIA il graduale incremento annuo dell'utilizzo di CSS-combustibile "pari ad almeno il 10% fino al raggiungere la completa sostituzione" con l'espressa avvertenza che "l'inosservanza per due anni consecutivi" avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni amministrative ex art. 29, comma 5, D.Lg.vo n. 152/2006; ma il relativo procedimento non si era ancora concluso con l'adozione da parte della Giunta Regionale del provvedimento conclusivo ex art. 6 L.R. n. 47/1998.

Con memoria del 21.12.2022 la ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



All'Udienza Pubblica del 25.1.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la ricevibilità del ricorso in esame, di impugnazione della nota del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 30073 del 19.2.2020, pur tenendo conto della violazione dell'art. 40, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., nella parte in cui prescrive che il ricorso deve contenere la data della notificazione e conoscenza del provvedimento impugnato, in quanto, poiché ai sensi degli artt. 84, comma 1, secondo periodo, D.L. n. 18/2020 conv. nella L. n. 27/2020 e 36, comma 3, D.L. n. 23/2020 conv. nella L. n. 40/2020, i termini per la notifica dei ricorsi giurisdizionali dinanzi al Giudice Amministrativo sono stati sospesi dall'8.3.2020 al 3.5.2020, il ricorso in epigrafe è stato notificato entro il termine decadenziale di impugnazione di 60 giorni ex art. 29 cod. proc. amm., precisamente il 55° giorno, atteso che dalla data di adozione del provvedimento impugnato del 19.2.2020 (tenuto conto della circostanza che tale provvedimento reca come destinatario la ricorrente presso l'indirizzo di posta elettronica cementeriacostantinopoli@pec.it) fino al 7.3.2020 erano decorsi 17 giorni, mentre dal 4.5.2020 alla data di notifica del ricorso dell'11.6.2020 erano decorsi solo 38 giorni.

Sempre in via preliminare, va precisato che, poiché l'impugnato diniego della proroga della graduale inversione delle percentuali di impiego dei rifiuti utilizzati come combustibile è immediatamente lesivo, la società ha l'interesse ad ottenerne l'annullamento.

Nel merito, il ricorso è fondato, sia con riferimento alla censura dell'eccesso di potere per illogicità, in quanto il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, nonostante avesse prestabilito di restare "in attesa delle opportune valutazioni in merito da parte dell'ARPAB", aveva lo stesso deciso di non prorogare il termine, prescritto dalla VIA ex Del. G.R. n. 1198 del 7.11.2017; sia con riferimento alla censura della violazione dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, in quanto, poiché la decisione di non prorogare il predetto era immediatamente lesiva dell'interesse della società ricorrente, tale decisione avrebbe dovuto essere preceduta dal preavviso di rigetto.

Mentre, non può essere accolta la censura dell'eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, in quanto la ricorrente non ha dimostrato la dedotta esiguità delle aziende produttrici di CSS-combustibile.

A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata nota del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 30073 del 19.2.2020, fatta salva l'ulteriore attività amministrativa.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata nota del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 30073 del 19.2.2020.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA e spese a titolo di Contributo Unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)